

Ricordiamo che gli enti non commerciali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2009 ENC se nel corso dell'anno 2008 (ovvero nell'esercizio sociale diverso dall'anno solare):

- hanno svolto, oltre all'attività istituzionale, anche una attività commerciale;
- siano in possesso dei seguenti redditi tassabili:
- redditi fondiari;
- di capitale;
- redditi diversi

Sono, invece, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione gli enti non commerciali che

- non hanno conseguito, nel periodo d'imposta alcun reddito;
- ovvero hanno conseguito esclusivamente redditi esenti da imposta e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Va ribadito che gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non occasionale (ossia sono titolari di Partita Iva), in quanto obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono, comunque, tenuti a presentare la dichiarazione anche se dalla contabilità non emerge alcun reddito.

La determinazione del reddito complessivo

Per gli enti non commerciali il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi eventualmente posseduti.

Rimane fuori dall'area impositiva e, quindi, dagli obblighi dichiarativi, tutto ciò che attiene alla sfera istituzionale.

Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle regole di ciascuna categoria.

Gli enti non commerciali che esercitano solo attività istituzionali	Sono assoggettati a tassazione Ires e, quindi, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi <u>solo se posseggono</u> redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi.
---	---

<p>Gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale non occasionale (titolari di Partita Iva)</p>	<p>Sono obbligati a tenere separate contabilmente la sfera istituzionale da quella commerciale.</p> <p>Sono assoggettati a tassazione Ires per i redditi d'impresa ed eventualmente anche per i redditi fondiari, di capitale, e diversi posseduti.</p> <p>Sono, comunque, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi anche in assenza di reddito ovvero in presenza di una perdita di esercizio</p>
---	--

I prospetti da compilare del modello Unico 2009 ENC

Il possesso di ciascuna categoria di reddito comporta l'obbligo di compilazione dei seguenti quadri:

Redditi fondiari	
Terreni	Quadro RA
Fabbricati	Quadro RB
Redditi di capitale	
Erogati da residenti	Quadro RL
Di fonte estera	Quadro RM
Redditi diversi	
Di natura non finanziaria	Quadro RL
Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria	Quadro RT
Redditi d'impresa	
Contabilità forfetaria Legge n. 398/91	Quadro RG
Contabilità semplificata	Quadro RG
Contabilità ordinaria	Quadro RF
Redditi di partecipazione	
Redditi di partecipazione in società	Quadro RH

Soggetti obbligati alla dichiarazione unificata

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata gli enti non commerciali che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che sono obbligati a presentare le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione dei redditi;
- dichiarazione annuale Iva;
- non costituiscono periodo d'imposta coincidenti con l'anno solare:
- il periodo d'imposta a cavallo di due anni, a prescindere dalla durata;
- il periodo d'imposta di durata inferiore a 365 giorni e che termina anteriormente al 31 dicembre 2008.

Gli enti non commerciali che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono presentare autonome dichiarazioni.

Come noto a partire dal periodo di imposta 2008 la dichiarazione IRAP ha "abbandonato" la sua collocazione interna ai modelli UNICO, come era in precedenza, per assumere una nuova autonoma veste dichiarativa.

Modello Unico 2009 Enti non commerciali

La dichiarazione Unico 2009 Enti non commerciali è composto dai seguenti due modelli:

- Modello per la dichiarazione dei redditi;
- Modello per la dichiarazione annuale Iva;

Tutti i modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione per via **telematica** delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica:

- gli Enti non commerciali tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- gli Enti non commerciali tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- gli Enti non commerciali tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

L'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere assolto, come accennato:

- direttamente utilizzando la rete Entratel oppure il servizio Internet;
- per il tramite degli intermediari abilitati: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti

del lavoro, ecc.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Gli Enti non commerciali non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione, Modello UNICO 2009, presso un ufficio postale (per esempio soggetti non titolari di partita IVA).

Tuttavia, gli stessi possono presentare la propria dichiarazione direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero tramite un intermediario abilitato.

Termini di presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione, compresa quella unificata annuale, deve essere presentata, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.


Non ha più, quindi, alcun rilievo la data di approvazione del bilancio bensì solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, un ente non commerciale, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 30 settembre 2009.

Un ente non commerciale invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP in via telematica entro il 31 marzo 2010.

Termini di versamento delle imposte

È in atto di definizione la rimodulazione dei termini di versamento che dal 16 giugno prossimo dovrebbero slittare al 16 luglio per i contribuenti soggetti agli studi di settore.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it